

E sui 40 anni ampia discrezionalità di licenziare

AZIENDA SCUOLA

Di Nicola Mondelli

Novità sul licenziamento dei dipendenti con 40 anni di contributi.

La direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009, già registrata dalla Corte dei Conti, ha apportato alcune modifiche, affatto irrilevanti, alle disposizioni, emanate con la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009, in materia di risoluzione d'autorità del rapporto di lavoro del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, che possono fare valere una anzianità massima contributiva di 40 anni.

Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per effetto delle modifiche apportate al comma 11 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 come sostituito dall'art.17, comma 35-bis, del DL 3 agosto 2009, n. 102 (anzianità contributiva complessiva di 40 anni e non di servizio effettivo).

Viene chiarito preliminarmente che la facoltà attribuita all'amministrazione scolastica di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei docenti e degli Ata, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, e il contratto individuale dei dirigenti scolastici, potrà essere esercitata nei confronti dei dipendenti che raggiungano l'anzianità massima contribuiva nei tempi di validità delle disposizioni di cui al citato comma 11 dell'art. 72 (2010 e 2011). È lasciata, tuttavia, all'amministrazione la determinazione del momento in cui fare cessare il rapporto di lavoro, in relazione al fabbisogno di personale.

Per i dirigenti scolastici viene precisato che la riserva di avvalersi della facoltà di recesso deve essere esplicitata, limitatamente agli incarichi conferiti dopo il 5 agosto 2009, nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico. Viene introdotto il principio secondo il quale l'amministrazione scolastica, fermo restando l'obbligo di inviare, entro il 28 febbraio, ai docenti e al personale Ata con 40 anni di contribuzione utile a pensione il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, può differire la decorrenza della cessazione dal servizio a dopo il conseguimento del successivo scatto stipendiale se si matura, comunque, entro il 2011. Sempre limitatamente ai dirigenti scolastici, la direttiva fissa al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno di età, il termine per la presentazione della domanda di trattenimento in servizio oltre tale età.